

## UFFICIO DI STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capitolato Speciale D'Oneri per l'Appalto (C.S.A.) del servizio noleggio pullman per le esigenze connesse all'Ufficio di Presidenza, Consiglio Comunale, Gruppi Consiliari.

### Art. 1

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di noleggio pullman con caratteristiche e prestazioni come appresso specificate:

- pullman dotato di aria condizionata;
- numero minimo dei posti a sedere 54;
- servizio di noleggio di pullman per complessive 10 giornate (spostamenti in città e fuori città nel raggio di Km. 500) e ritorno a Palermo;
- autista e quantaltro necessario all'espletamento del servizio di trasporto persone per turismo, rappresentanza o altro, tutto incluso e nulla escluso.

Per particolari esigenze potrà essere richiesta una diversa tipologia di servizio da concordare di volta in volta.

### Art. 2

#### NORME REGOLATRICI DELLA FORNITURA

Il servizio di cui sopra dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato d'oneri;
- dalle norme contenute nel vigente Regolamento dell'Ente per la disciplina dei contratti;
- dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate, nonché dal Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 13/03/2001;

Il fornitore del servizio dovrà garantire la prestazione, a discrezione del committente, in giornate diverse per più eventi oppure nella medesima giornata con più pullman per evento singolo.

### **Art. 3**

#### **MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA**

Il servizio di noleggio dovrà essere predisposto a cura e spesa della Ditta appaltatrice nel luogo indicato dall'Ente.

La richiesta dovrà pervenire alla ditta almeno quarantotto ore prima della realizzazione della manifestazione;

### **Art. 4**

#### **VERIFICHE**

All'Ente appaltante è riconosciuto il diritto di controllare la qualità del mezzo e la prestazione del servizio.

Nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche dell'offerta, l'Ente potrà richiedere la sostituzione del mezzo a noleggio.

### **Art. 5**

#### **CORRISPETTIVO**

L'importo della fornitura è pari ad € 10.000,00 inclusa Iva

I prezzi offerti sono invariabili e in nessun caso saranno suscettibili di revisione.

Il pagamento della prestazione del servizio verrà effettuato entro giorni 60 (art. 4, del D. Lgs n. 231/2002), giusta Circolare del Ragioniere Generale n. 849060 del 28/11/12, stante la circostanza che il Comune riscuote le entrate proprie strutturalmente in percentuale, oltre un termine pari a trenta giorni dalla ricezione della singola fattura dopo che il servizio di che trattasi è stata eseguito. La fattura deve essere in regola con le norme fiscali e deve essere corredata da una copia dell'ordinativo. Sulla stessa, inoltre, dovranno essere

riportati gli estremi della comunicazione di aggiudicazione ai sensi del D.lgs 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 6**

#### **OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA**

La Ditta appaltatrice della fornitura disciplinata dal presente Capitolato d'Oneri è obbligata:

- a) ad effettuare la prestazione del servizio entro i termini stabiliti dal presente Capitolato e nel luogo indicato dall'Ente appaltante;
- b) il servizio di noleggio dovrà pienamente rispondere alle caratteristiche richieste;
- c) a porre in essere con tempestività ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione appaltante;
- d) ad effettuare con tempestività la sostituzione del mezzo a noleggio rifiutato dall'Ente;
- e) ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, a persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze o quantaltro nel servizio oggetto del presente Capitolato.

#### **Art. 7**

#### **PENALITA'**

A carico dell'impresa appaltatrice è prevista l'applicazione di penalità nei casi sottoelencati:

- nel caso che la prestazione venga annullata dalla Ditta appaltatrice per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte del servizio di che trattasi verrà applicata una penalità in ordine al 20% dell'importo della prestazione richiesta;
- qualora la mancata prestazione concerna due forniture, l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto previa contestazione con lettera raccomandata;
- nel caso di risoluzione del contratto per negligenza o incapacità dell'impresa ad assicurare il servizio, oppure nell'ipotesi di rifiuto del servizio, viene esperita l'azione

in danno nelle forme prescritte per cui l'impresa è tenuta al pagamento della eventuale maggiore spesa che l'Ente dovesse sostenere per l'affidamento presso altra impresa del servizio oggetto del contratto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione appaltante in tutti i casi in cui sopra evidenziati di rivalersi anche su eventuali crediti.

**Art. 8**

**SUBAPPALTO**

E' vietata alla Ditta appaltatrice la cessione in subappalto della fornitura disciplinata dal presente C.S.A.

E', altresì, vietato il rinnovo tacito dell'appalto relativo alla fornitura di cui trattasi.

**Art. 9**

**CONTROVERSIE**

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere durante e in ordine al contratto tra l'Amministrazione appaltante e la Ditta, la competenza è devoluta alla competente Autorità Giudiziaria di Palermo.

Per accettazione

---